

Solamente la continuità 'diretta' consente l'accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale

Tribunale di Pordenone, 4 agosto 2015. Presidente relatore Pedoja.

Continuità aziendale - Presupposti - Continuità diretta - Necessità

La continuità di cui all'articolo 186-bis legge fall. deve essere intesa esclusivamente come continuità diretta; a tale conclusione è possibile pervenire in forza dell'argomento testuale di cui al primo comma dell'articolo citato nonché della mancanza di riferimento all'affittuaria nel terzo comma, laddove sono menzionate come beneficiarie della continuazione dei contratti con la pubblica amministrazione solo le società cessionarie o conferitarie dell'azienda.

(Massima a cura di Paola Cuzzocrea - Riproduzione riservata)

Vista la relazione di attestazione della veridica aziendali e della fattibilità del piano,

osserva:

Premesso che ogni valutazione sulla fattibilità economica del piano è rimessa alla valutazione dei creditori, previa informazione del Commissario Giudiziale nella sua relazione ex art. 172 L.F., e pur attese le valutazioni positive sul punto (anche alla luce dei stress effettuati sul business plan) rese dall'attestatore indipendente,

quanto alla fattibilità giuridica rilevato che il proponente ha qualificato la sua proposta quale concordato in continuità, anche in considerazione di poter usufruire della disposizione di cui all'art. 186 bis c.2 lett. c) che prevede la moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio.

Ora è evidente che la qualificazione della natura liquidatoria od in continuità del C.P. ha rilevanza solo, come nel caso in esame, qualora si richieda l'applicazione di uno dei benefici connessi al C.P. in continuità.

Questo Tribunale ritiene costantemente che la continuità vada intesa come continuità diretta, sia per l'argomento testuale di cui al c.1 dell'art. citato, sia per la mancanza di riferimento all'affittuaria al c.3 dello stesso art., laddove sono menzionate come beneficiarie della continuazione dei contratti con la P.A. solo le società cessionarie o conferitarie dell'azienda.

Nella fattispecie 3 dei 4 rami aziendali sono stati ante domanda di C.P. affittati a società * International S.r.l. - partecipata al 100% da parte della proponente e di cui la stessa è amministratore.

Ora lo strumento utilizzato, allo scopo evidente di salvaguardare sul mercato internazionale (vi è anche la cessione delle partecipazioni in 2 società controllate estere - USA e Cina -), i marchi commerciali, (se da un lato apparirebbe incompatibile con la qualificazione proposta di continuità, d'altro lato l'alterità e quindi la indiretta continuità aziendale risulta solo formale ed apparente, dovendosi valorizzare nella sostanza la circostanza che i rami di azienda affittati sono rimasti nella disponibilità

concreta della società concedente e sono destinati nel piano a ritornare anche formalmente in grembo all'affittante mediante fusione per incorporazione.

Tale soluzione consente anche sotto altro profilo di offrire una piena tutela patrimoniale ai creditori, tutelati sia dal patrimonio della partecipata sia dal patrimonio della proponente per la sua responsabilità quale amministratore (basti qui ribadire la ammissibilità giuridica della amministrazione di una società da parte di altra società).

Appare comunque evidente che la struttura del piano proposto sia finalizzata al raggiungimento del miglior soddisfacimento dei creditori pur nella prospettiva temporale di lungo respiro della durata di 5 anni (compatibile peraltro con la causa del concordato preventivo).

P.Q.M.

Va pertanto dichiarato ammesso il concordato proposto, con nomina quale G.D. del dott. Francesco Pedoja e conferma quale Commissario giudiziale del dott.

L'adunanza dei creditori, stante il periodo feriale in corso, va fissata per il giorno 2 ottobre 2015 ad ore 11.00.

Entro il termine di legge andrà versata presso Banca * di Pordenone la somma di E 40.000=- pari ad un terzo delle somme necessarie per le spese di procedura in prededuzione.

Quanto all'istanza di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, già sospesi con decreto di concessione di termine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 23 D.L. n. 83/2015 in vigore, va concesso termine di gg.20 dalla comunicazione del presente decreto a cura della ricorrente a * S.p.A. e * S.p.A. per il deposito di osservazioni scritte.

Deciso il 4 agosto 2015

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2015.